Dispositivo

1) Non avendo previsto sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 16, n. 3, di tale regolamento.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione / Italia

(Causa C-313/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali — Mancata trasposizione entro il termine impartito»

Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 146, pag. 1)

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 20 aprile 2007 — TEA-CEGOS e STG / Commissione

(Causa C-189/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Appalti pubblici di servizi — Bando di gara concernente un contratto quadro multiplo per l'assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi — Rigetto dell'offerta delle ricorrenti — Ricorso manifestamente infondato»